



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 di data 27.12.2018

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2017, N. 100. APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **17,45** n SAN NICOLA DELL'ALTO nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^a convocazione straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

SINDACO in carica	CONSIGLIERI in carica		PRESENTI	ASSENTI
SCARPELLI Francesco			SI	
	BASTA	Tiziana Francesca	SI	
	BASTONE	Francesco	SI	
	GRILLO	Domenico		SI
	COMITO	Serafino		SI
	ROGANO	Filomena	SI	
	DE FAZIO	Francesco	SI	
	MAURO	Vanessa	SI	
	RIZZUTI	Luigi	SI	
	CARDAMONE	Angelo		SI
	RUSSO	Nicola Ambrogio	SI	

Totale presenti N. 8 Totale assenti N. 3 (Grillo D.- Comito S.- Cardamone A.)

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Cortese.

Assume la presidenza il dr. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e di seguito riportata e sui relativi allegati.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Il Sindaco invita l'Assemblea di osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio per i gravi e cruenti fatti che hanno colpito la comunità di San Nicola dell'Alto nei giorni scorsi;

Quindi relaziona sul punto e procede a menzionare le società partecipate censite in nella ricognizione periodica, le medesime della rilevazione straordinaria, con l'aggiunta di Gal Kroton s.c.a r.l., non presente alla data dell'ultima rilevazione al 23.09.2016;

In assenza di ulteriori interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- **l'articolo 20, comma 1**, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, comma 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, comma 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Nicola dell'Alto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che:

l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2017 ad oggetto: "Ricognizione periodica delle società partecipate al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 26 giugno 2017, n. 100. Approvazione piano di razionalizzazione 2018";

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale del 30 marzo 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Ribadito inoltre che la Corte dei Conti dispone: "*... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione*

previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quoted"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica** allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, al momento della stesura del presente atto, il Comune di San Nicola dell'Alto risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- **ASMENET CALABRIA** soc. cons. a r.l. (CST) - C.F. 02729450797, partecipata allo 0,10%, società di autoproduzione di servizi strumentali e innovativi, in particolare di e-government, a titolo esemplificativo così individuati: Protocollo informatico e gestione; Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06); Assistenza Informatica (da remoto); Albo Pretorio On-line - Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09) -Firma digitale avanzata- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)-Caselle di Posta Elettronica Istituzionale-Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012 - Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra;
- **GAL KROTON** soc. cons. a r.l. - C.F. 91023400978, partecipata al 1,11%, società che persegue l'attuazione dei programmi integrati di sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio.

SOAKRO S.p.A. (SOCIETÀ ACQUE CROTONESI) - C.F. 02750480796, partecipata al 1,12%, società già affidataria della gestione del servizio idrico integrato, dichiarata fallita in data 18/01/2016 dal Tribunale di Crotone - Sezione Civile - Sezione Fallimenti;

AKROS S.p.A. - C.F. 02290740790, partecipata allo 0,01%, società già esercente l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi, dichiarata fallita in data 26.04.2016 dal Tribunale di Crotone

- Sezione Fallimenti, già in stato di liquidazione revocato con provvedimento del 13/01/2013 del Tribunale di Crotone
- Sezione Fallimenti.

Dato atto che relativamente a **SOAKRO S.p.A. (SOCIETÀ ACQUE CROTONESI)** e **AKROS S.p.A.**, le cui partecipazioni risultano da tempo compromesse, non sono allo stato ammesse azioni di razionalizzazione;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che il presente provvedimento assolve l'obbligo approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Nicola dell'Alto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi (**N. 8 FAVOREVOLI SU N. 8 PRESENTI E VOTANTI**), resi nei modi e forme di legg

D E L I B E R A

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Nicola dell'Alto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175, modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella Relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
6. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

Infine il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando il disposto dell'articolo 20 del TUSP,

Con ulteriore votazione in forma palese, dal seguente esito: **N. 8 FAVOREVOLI SU N. 8 PRESENTI E VOTANTI**

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to (Dott. Scarpelli Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Michela Cortese)

IL VICE SINDACO

f.to (Sig.ra Basta Tiziana F.)



**COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2017, N. 100. APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018**".

Visto l'art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

HA ESPRESSO parere favore in ordine alla regolarità tecnica-contabile in data 27/12/2018.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Economica-Finanziaria
f.to Dott. Vincenzo Scarpino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza 15/01/2019 prot.n. 10 ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/2000-

San Nicola dell'Alto, lì 15/01/2019

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale , lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Cortese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
- ☒ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale, lì 15/01/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Michela Cortese



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

Allegato A)

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione Tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo, con Decreto sindacale del 30 marzo 2015, è stato adottato il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei Conti – costituiva aggiornamento periodico del suddetto piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale del 30 marzo 2015;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.	Diretta	Realizzazione Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici	0,10%	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2018 (Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente).

GAL KROTON Società Consortile a r.l.	Diretta	La società, senza fini di lucro, ha per scopo l'attuazione dei programmi integrati di sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio, espressi nel quadro comunitario di sostegno, programmati nel Piano Operativo Regionale e nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria	1,11%	Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2018 (Produzione di servizi di interesse generale)
SOAKRO S.p.A. (SOCIETÀ ACQUE CROTONESI)	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	1,12%	La società è stata dichiarata fallita in data 18/01/2016 dal Tribunale di Crotone - Sezione Civile - Sezione Fallimenti; Allo stato non sono ammesse azioni di razionalizzazione
AKROS S.p.A.	Diretta	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi	0,01%	La società si trova in stato di fallimento per effetto della sentenza n. 13/2016, adottata in data 21/04/2016 dal Tribunale di Crotone - Sezione Civile - Ufficio fallimenti. Allo stato non sono ammesse azioni di razionalizzazione

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione		

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato senza interventi, si evidenzia quanto segue:

Le minime quote di partecipazione detenute nelle sopra elencate società assicurano servizi strumentali essenziali per l'ente; le stesse svolgono servizi di interesse generale a costi di gestione contenuti, risultando competitive rispetto al mercato di riferimento e rispondenti al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati.

Si prevede pertanto di mantenere la partecipazione in **Asmenet Calabria S.c. a r.l.**, erogando quest'ultima servizi essenziali per il funzionamento dell'ente, ovvero: progettazione, gestione ed aggiornamento del sito internet istituzionale, fornitura di caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, fornitura di firme digitali, protocollo informatico, assistenza tecnica per adeguamento servizi telematici ed informatico al Codice digitale (C.A.D.), adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente ai sensi della L.190/2012.

Si prevede altresì di mantenere la partecipazione in **Gal Kroton S.c. a r.l.**, in quanto nello svolgimento delle attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (art. 4, c. 6), produce servizi di interesse generale, contribuendo all'efficace, efficiente, corretta gestione e attuazione dei programmi di interventi regionali (PSR-SSL);

Nel coordinamento degli interventi specifici, delle azioni di cooperazione e delle politiche di divulgazione e promozione del territorio, all'interno di un sistema organico e collaborativo con altri soggetti istituzionali (AdG, Dipartimento Agricoltura Regione Calabria, Op- Arcea) ed in ottemperanza al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013, è dotato di una struttura organizzativa (tecnico-finanziaria) idonea a soddisfare le proprie funzioni, con responsabilità in materia di: Attuazione degli interventi, Ricezione e controllo amministrativo delle domande di sostegno, Verifica della congruità delle spese ammissibili a cofinanziamento degli interventi a bando; Selezione dei beneficiari e dei fornitori in conformità agli obiettivi ed ai criteri di selezione di cui al PSR e alla SSL.

Le altre due partecipazioni societarie acquisite in passato dall'Ente in Akros S.p.A. e in SOAKRO S.p.A. si considerano oramai compromesse per effetto delle intervenute dichiarazioni di fallimento sopra meglio specificate

4. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra, *non sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ed alcuna razionalizzazione è in questa sede proposta.*

San Nicola dell'Alto, li 27/12/2018

Il Responsabile finanziario
(Dott. Vincenzo Scarpino)